

**ALLEGATO A alla Dgr n. 293 del 10 marzo 2015****Regolamento d'uso del Marchio “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” per la tutela del fango del Bacino Termale Euganeo****Premessa**

Il presente regolamento d'uso del marchio collettivo di origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto”, unitamente al relativo disciplinare, si propone di tutelare una produzione tipica che caratterizza la storia e l'immagine del Veneto nel mondo, la cui efficacia curativa era nota già nel periodo Paleoveneto e che grande importanza ebbe in epoca romana.

L'area interessata dalla produzione del fango del Bacino Termale Euganeo comprende i comuni inclusi nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. del 23 aprile 1980, n. 1111 che, a sua volta, si identifica con l'estensione del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.). Trattasi dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia.

Caratteristiche del fango del Bacino Termale Euganeo:

- a) composizione: il fango del Bacino Termale Euganeo utilizzato a scopi terapeutici nell'ambito del Bacino Termale Euganeo è una miscela di argille e limi grigio-azzurri pleistocenico- olocenici (Carta Geologica d'Italia, Foglio 147) prelevati da siti del comprensorio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) con acqua termale (salso bromo iodica, proveniente dallo stesso B.I.O.C.E.), sottoposta ad un lento e complesso processo di maturazione;
- b) maturazione: questo processo avviene in speciali vasche e/o silos dove il fango vergine viene mantenuto in continuo contatto con l'acqua termale fatta scorrere a ritmo costante. La temperatura ed i costituenti chimici dell'acqua termale del Bacino Euganeo, nonché l'ecosistema all'interno della vasca e a contorno della stessa, portano ad una progressiva colonizzazione dell'argilla da parte di numerosi cianobatteri e microalghe;
- c) unicità: le modificazioni fisico-chimico-biologiche connesse con il processo di maturazione sono fenomeni strettamente specifici di ogni singolo "fango termale" non ripetibili al di fuori di un determinato schema reattivo che si fonda su tre macro-parametri cardine: l'acqua, il fango vergine, l'ecosistema, che ne condizionano tutti i parametri biologici e chimici. Nell'atto in cui il fango del Bacino Termale Euganeo viene visto in funzione della sua composizione chimica e biochimica e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, che concorrono alla sua potenzialità terapeutica, assume una sua specificità non mutuabile con altri fanghi inseriti in ecosistemi diversi;
- d) ecosistema: le vasche di maturazione costituiscono un sistema aperto all'apporto di quanto deriva dall'ecosistema al contorno, vedi pollini, spore di alghe e di microrganismi ecc., per cui al di fuori di un ben circoscritto territorio, diventa irripetibile e parallelamente diventano irripetibili le sue proprietà.

**Articolo 1**

La Regione del Veneto, di seguito per brevità denominata “Regione”, è titolare esclusiva del marchio “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto”, di seguito per brevità denominato “Marchio”, a tutela del fango del Bacino termale Euganeo, di cui alla D.G.R. n. 857 del 15 marzo 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2**

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, la licenza d'uso del Marchio è concessa a titolo oneroso. Le somme sono introitate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, di seguito per brevità denominata "Camera", e destinate al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del Marchio stesso.

**Articolo 3**

La Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 857/2010, provvede a registrare il Marchio a livello comunitario.

**Articolo 4**

La raffigurazione grafica del Marchio è contenuta nel relativo "Manuale di utilizzo del marchio" (allegato al presente regolamento).

**Articolo 5**

Alla Camera sono attribuite le funzioni amministrative di gestione del Marchio, ivi compreso il suo rilascio. Presso la Camera è tenuto, altresì, l'elenco delle imprese licenziatricie del Marchio.

**Articolo 6**

Il Comitato di Tutela, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R.16/2000, vigila sul corretto uso del Marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla Camera territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d'uso.

Il Comitato di Tutela potrà avvalersi di altro soggetto, o dallo stesso farsi coadiuvare, per lo svolgimento della predetta attività di vigilanza.

**Articolo 7**

Il marchio viene concesso in uso alle strutture termali che utilizzino a fine terapeutico il fango termale nel territorio del B.I.O.C.E., e che al momento della presentazione della domanda dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente iscritte al registro imprese e/o all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) risultino attive in tali registri;
- c) risultino in regola con l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli Stabilimenti Termali ai sensi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22;
- d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi a titolari e dipendenti e non risultino in procedura concorsuale, concordato preventivo o in fallimento;
- e) il titolare, i soci, i familiari collaboratori, non risultino condannati con sentenze penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale;
- f) non risultino protestati nei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta di uso del marchio;
- g) non risultino aperti a loro carico procedimenti da parte di enti pubblici nazionali od internazionali per comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno all'utilizzo della risorsa termale del territorio o ne abbiano violato le relative prescrizioni vigenti a norma di legge;
- h) siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, tenuto conto anche di quanto indicato nel Piano di Utilizzo della Risorsa Termale (PURT).

**Articolo 8**

L'uso del Marchio non sarà consentito alle strutture che impiegano fango vergine prelevato e maturato al di fuori del B.I.O.C.E. indicato in premessa.

**Articolo 9**

L'uso del Marchio può essere consentito esclusivamente per fanghi maturati secondo i criteri riportati nel "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" approvato dal Comitato di Tutela il 16 gennaio 2013.

**Articolo 10**

Le aziende che intendono fare uso del Marchio dovranno presentare specifica domanda di rilascio della licenza d'uso o rinnovo della stessa alla Camera secondo le modalità specificate con apposita deliberazione della Camera stessa. Il Comitato di Tutela esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del Marchio.

**Articolo 11**

La Camera o altro soggetto dallo stesso incaricato, su segnalazione del Comitato di Tutela o dei singoli componenti dello stesso, può effettuare i controlli necessari ad accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nella domanda di concessione d'uso del marchio.

**Articolo 12**

La Camera è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione dell'uso del Marchio entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mandato accoglimento della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, è ammesso il ricorso gerarchico proprio alla Camera, all'organo e con le modalità dalla stessa individuate con proprio provvedimento.

**Articolo 13**

La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 comporterà l'immediata estinzione del diritto all'uso del Marchio.

**Articolo 14**

La Camera dà pubblicità della perdita del diritto d'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

**Articolo 15**

Le aziende autorizzate all'uso del Marchio devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento d'uso e del "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo".

**Articolo 16**

Le aziende autorizzate potranno usare il Marchio secondo le norme stabilite dal presente regolamento e con le forme e le modalità di cui al "Manuale di utilizzo del marchio", per esempio:

- su carte da lettere e relative buste;

- su biglietti da visita;
- su carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti realizzate secondo le prescrizioni del presente regolamento;
- su cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- in siti web;
- su pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- su targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero;
- su materiale audiovisivo.

#### **Articolo 17**

Le modalità d'uso del Marchio devono essere preventivamente approvate per ogni singolo utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni singolo contratto di concessione d'uso sottoscritto con la Camera.

#### **Articolo 18**

Il Marchio deve essere usato nella sua grafica originale riportata nel Manuale di utilizzo con espresso divieto di modifiche o cambiamenti. Deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.

#### **Articolo 19**

A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati.

#### **Articolo 20**

L'azienda che non ottemperi alle modalità d'uso del marchio previste nel presente regolamento e a quelle riportate nel "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 23.

#### **Articolo 21**

Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della Camera e del Comitato di Tutela o altro soggetto dallo stesso incaricato, il quale potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo. Gli incaricati della Regione, della Camera e/o quelli del Comitato di Tutela possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende utilizzatrici.

#### **Articolo 22**

Agli enti istituzionali della Regione, della Provincia di Padova e dei Comuni del B.I.O.C.E. è garantito il diritto di utilizzo del Marchio ai fini di comunicazione e promozione del territorio.

#### **Articolo 23**

Quale struttura tecnica di riferimento, il Comitato di Tutela può presentare proposte di sanzioni per violazioni del presente regolamento d'uso, e/o del "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo". La Camera qualora siano accertate le violazioni di cui sopra, provvede ad applicare le seguenti sanzioni:

- *diffida*: nel caso di violazioni di lieve entità, che rivelino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- *censura*: nel caso di violazioni più gravi, in cui non sia accertata la buona fede da parte dell'utilizzatore o creino un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
- *revoca*: in caso di gravissime violazioni al regolamento d'uso e/o che rechino danno all'immagine del marchio stesso, per il mancato pagamento di quanto dovuto alla Camera, ai sensi dell'art. 2, nonché nel caso di reiterate minori violazioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

#### **Articolo 24**

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'azienda a mezzo di PEC o di lettera raccomandata a/r con le relative motivazioni.

#### **Articolo 25**

La concessione d'uso del Marchio alle imprese è di durata triennale, salvo rinnovo dello stesso da parte della Camera.

#### **Articolo 26**

La Giunta regionale può predisporre le modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento sentito il Comitato di Tutela. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del Marchio.

Al presente regolamento si allega il "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" e il "Manuale d'utilizzo del marchio", che ne fanno parte integrante e sostanziale.